ALLEGATO XII - Istruzioni per l'informativa sul coefficiente di leva finanziaria

Modello EU LR1 - LRSum: riepilogo della riconciliazione tra attività contabili e esposizioni del coefficiente di leva finanziaria (formato fisso)

1. Gli enti applicano le istruzioni fornite nella presente sezione per compilare il modello EU LR1 - LRSum in applicazione dell'articolo 451, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR)[[1]](#footnote-2).

|  |  |
| --- | --- |
| **Riferimenti giuridici e istruzioni** | |
| **Numero di riga** | **Spiegazione** |
| 1 | Attività totali come da bilancio pubblicato  Gli enti indicano le attività totali pubblicate nel bilancio in base alla disciplina contabile applicabile definita all'articolo 4, paragrafo 1, punto 77, del regolamento (UE) n. 575/2013. |
| 2 | Rettifica per i soggetti consolidati a fini contabili ma esclusi dall'ambito del consolidamento prudenziale  Gli enti indicano la differenza di valore tra la misura dell'esposizione complessiva indicata nella riga 13 del modello EU LR1 - LRSum e il totale delle attività contabili indicato nella riga 1 del modello EU LR1 - LRSum risultante dalle differenze tra l'ambito del consolidamento contabile e l'ambito del consolidamento prudenziale.  Se la rettifica determina un aumento dell'esposizione, gli enti indicano un importo positivo. Se la rettifica determina una diminuzione dell'esposizione, gli enti inseriscono il valore in questa riga tra parentesi (importo negativo). |
| 3 | (Rettifica per esposizioni cartolarizzate che soddisfano i requisiti operativi per il riconoscimento del trasferimento del rischio)  Articolo 429 bis, paragrafo 1, lettera m), del regolamento (UE) n. 575/2013.  Gli enti indicano l'importo delle esposizionicartolarizzate da cartolarizzazioni tradizionali che soddisfano le condizioni per un trasferimento significativo del rischio di cui all'articolo 244, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013.  Poiché la rettifica determina una diminuzione della misura dell'esposizione complessiva, gli enti inseriscono il valore in questa riga tra parentesi (importo negativo). |
| 4 | (Rettifica per l'esenzione temporanea delle esposizioni verso banche centrali (se del caso))  Articolo 429 bis, paragrafo 1, lettera n), del **regolamento (UE) n. 575/2013**.  Se del caso, gli enti indicano l'importo delle monete e banconote che costituiscono valuta legale nel paese della banca centrale e le attività che rappresentano crediti nei confronti della banca centrale, comprese le riserve detenute presso la banca centrale. Queste esposizioni possono essere temporaneamente esentate alle condizioni di cui all'articolo 429 bis, paragrafi 5 e 6, del regolamento (UE) n. 575/2013.  Poiché la rettifica determina una diminuzione della misura dell'esposizione complessiva, gli enti inseriscono il valore in questa riga tra parentesi (importo negativo). |
| 5 | (Rettifica per le attività fiduciarie iscritte a bilancio a norma della disciplina contabile applicabile ma escluse dalla misura dell'esposizione complessiva conformemente all'articolo 429 bis, paragrafo 1, lettera i), del regolamento (UE) n. 575/2013)  Gli enti indicano l'importo degli elementi fiduciari non iscritti a bilancio, conformemente all'articolo 429 bis, paragrafo 1, lettera i), del regolamento (UE) n. 575/2013.  Poiché la rettifica determina una diminuzione della misura dell'esposizione complessiva, gli enti inseriscono il valore in questa riga tra parentesi (importo negativo). |
| 6 | Rettifica per gli acquisti e le vendite standardizzati di attività finanziarie soggette alla registrazione sulla base della data di negoziazione  Articolo 429 octies, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 575/2013.  Gli enti indicano la rettifica del valore contabile relativo agli acquisti o alle vendite standardizzati in attesa di regolamento soggetti alla registrazione sulla base della data di negoziazione, conformemente all'articolo 429 octies, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 575/2013. La rettifica è la somma dei seguenti elementi:   * importo compensato tra crediti in contante per vendite standardizzate in attesa di regolamento e debiti in contante per acquisti standardizzati in attesa di regolamento autorizzato nell'ambito della disciplina contabile. L'importo è positivo; * importo compensato tra crediti e debiti in contante ove sia le vendite che gli acquisti standardizzati connessi siano regolati sulla base della consegna contro pagamento, conformemente all'articolo 429 octies, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013. Il valore è negativo.   Gli acquisti o le vendite standardizzati in attesa di regolamento soggetti alla registrazione sulla base della data di regolamento, conformemente all'articolo 429 octies, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 sono inclusi nella riga 10 del modello EU LR1 - LRSum.  Se la rettifica determina un aumento dell'esposizione, gli enti indicano un importo positivo. Se la rettifica determina una diminuzione dell'esposizione, gli enti inseriscono il valore in questa riga tra parentesi (importo negativo). |
| 7 | Rettifica per le operazioni di tesoreria accentrata ammissibili  Articolo 429 ter, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) n. 575/2013.  Gli enti indicano la differenza tra il valore contabile e il valore dell'esposizione del coefficiente di leva finanziaria dei servizi di tesoreria accentrata conformemente alle condizioni di cui all'articolo 429 ter, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) n. 575/2013.  Se la rettifica determina un aumento dell'esposizione dovuto a operazioni che sono rappresentate al netto conformemente alla disciplina contabile applicabile, ma che non soddisfano le condizioni per la rappresentazione al netto di cui all'articolo 429 ter, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) n. 575/2013, gli enti la indicano come importo positivo. Se la rettifica determina una diminuzione dell'esposizione dovuta a operazioni che non sono rappresentate al netto conformemente alla disciplina contabile applicabile ma che soddisfano le condizioni per la rappresentazione al netto di cui all'articolo 429 ter, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) n. 575/2013, gli enti inseriscono il valore in questa riga tra parentesi (importo negativo). |
| 8 | Rettifica per gli strumenti finanziari derivati  Per i derivati su crediti e i contratti elencati nell'allegato II del regolamento (UE) n. 575/2013, gli enti indicano la differenza tra il valore contabile dei derivati iscritti in bilancio come attività e il valore dell'esposizione del coefficiente di leva finanziaria determinato in applicazione dell'articolo 429, paragrafo 4, lettera b), dell'articolo 429 quater, dell'articolo 429 quinquies, l'articolo 429 bis, paragrafo 1, lettere g) e h), e dell'articolo 429, paragrafo 5, del medesimo regolamento.  Se la rettifica determina un aumento dell'esposizione, gli enti indicano un importo positivo. Se la rettifica determina una diminuzione dell'esposizione, gli enti inseriscono il valore in questa riga tra parentesi (importo negativo). |
| 9 | Rettifica per le operazioni di finanziamento tramite titoli (SFT)  Per le SFT gli enti indicano la differenza tra il valore contabile delle SFT iscritte in bilancio come attività e il valore dell'esposizione del coefficiente di leva finanziaria determinato in applicazione dell'articolo 429, paragrafo 4, lettere a) e c), del regolamento (UE) n. 575/2013 in combinato disposto con l'articolo 429 sexies, l'articolo 429, paragrafo 7, lettera b), l'articolo 429 ter, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 4, e l'articolo 429 bis, paragrafo 1, lettere g) e h), del medesimo regolamento.  Se la rettifica determina un aumento dell'esposizione, gli enti indicano un importo positivo. Se la rettifica determina una diminuzione dell'esposizione, gli enti inseriscono il valore in questa riga tra parentesi (importo negativo). |
| 10 | Rettifica per gli elementi fuori bilancio (conversione delle esposizioni fuori bilancio in importi equivalenti di credito)  Gli enti indicano la differenza di valore tra l'esposizione del coefficiente di leva finanziaria indicata nella riga 13 del modello EU LR1 - LRSum e il totale delle attività contabili indicato nella riga 1 del modello EU LR1 - LRSum risultante dall'inclusione degli elementi fuori bilancio nella misura dell'esposizione complessiva del coefficiente di leva finanziaria.  Sono compresi gli impegni a pagare relativi ad acquisti standardizzati registrati sulla base della data di regolamento calcolati conformemente all'articolo 429 octies, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013.  Poiché la rettifica aumenta la misura dell'esposizione complessiva, essa è indicata come importo positivo. |
| 11 | (Rettifica per gli aggiustamenti per la valutazione prudente e gli accantonamenti specifici e generici che hanno ridotto il capitale di classe 1)  Gli enti indicano l'importo degli aggiustamenti per la valutazione prudente conformemente all'articolo 429 bis, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 575/2013 e l'importo delle rettifiche di valore su crediti specifiche (se pertinenti) e generiche di elementi in bilancio e fuori bilancio a norma dell'articolo 429, paragrafo 4, ultima frase, e dell'articolo 429 septies, paragrafo 2, di tale regolamento che hanno ridotto il capitale di classe 1. Gli accantonamenti specifici sono inclusi solo se, conformemente alla disciplina contabile applicabile, non sono già dedotti dai valori contabili lordi.  Poiché la rettifica determina una diminuzione della misura dell'esposizione complessiva, gli enti inseriscono il valore in questa riga tra parentesi (importo negativo). |
| EU-11a | (Rettifica per le esposizioni escluse dalla misura dell'esposizione complessiva conformemente all'articolo 429 bis, paragrafo 1, lettere c) e c bis), del CRR)  Articolo 429 bis, paragrafo 1, lettere c) e c bis), e articolo 113, paragrafi 6 e 7, del regolamento (UE) n. 575/2013.  Gli enti indicano la parte in bilancio delle esposizioni escluse dalla misura dell'esposizione complessiva conformemente all'articolo 429 bis, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013.  Poiché la rettifica determina una diminuzione della misura dell'esposizione complessiva, gli enti inseriscono il valore in questa riga tra parentesi (importo negativo). |
| EU-11b | (Rettifica per le esposizioni escluse dalla misura dell'esposizione complessiva conformemente all'articolo 429 bis, paragrafo 1, lettera j), del CRR)  Articolo 429 bis, paragrafo 1, lettera j), e articolo 116, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013.  Gli enti indicano la parte in bilancio delle esposizioni escluse dalla misura dell'esposizione complessiva conformemente all'articolo 429 bis, paragrafo 1, lettera j), del regolamento (UE) n. 575/2013.  Poiché la rettifica determina una diminuzione della misura dell'esposizione complessiva, gli enti inseriscono il valore in questa riga tra parentesi (importo negativo). |
| 12 | Altre rettifiche  Gli enti includono ogni differenza di valore residua tra la misura dell'esposizione complessiva e il totale delle attività contabili. Gli enti tengono conto delle rettifiche delle esposizioni conformemente all'articolo 429, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 575/2013 e delle altre rettifiche delle esposizioni di cui all'articolo 429 bis, paragrafo 1, lettere c bis), d), d bis), e), f), h), k), l), o), p) e q), di tale regolamento che non sono indicate in alcun punto del modello.  Se le rettifiche determinano un aumento dell'esposizione, gli enti segnalano un importo positivo. Se le rettifiche determinano una diminuzione dell'esposizione, gli enti inseriscono il valore in questa riga tra parentesi (che indicano un importo negativo). |
| 13 | Misura dell'esposizione complessiva  Misura dell'esposizione complessiva (indicata anche nella riga 24 del modello EU LR2 - LRCom), che è la somma degli elementi precedenti. |

Modello EULR2 - LRCom: informativa armonizzata sul coefficiente di leva finanziaria (formato fisso)

1. Gli enti applicano le istruzioni fornite nella presente sezione per compilare il modello EU LR2 - LRCom in applicazione dell'articolo 451, paragrafo 1, lettere a) e b), e dell'articolo 451, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013, tenendo conto, ove applicabile, dell'articolo 451, paragrafo 1, lettera c), e dell'articolo 451, paragrafo 2, di tale regolamento.
2. Gli enti indicano nella colonna a i valori delle varie righe del periodo di informativa e nella colonna b i valori delle righe del periodo precedente.
3. Gli enti spiegano nella descrizione che accompagna il modello la composizione dei prestiti agevolati indicati nelle righe EU-22d e EU-22e di questo modello, comprese le informazioni per tipo di controparte.

|  |  |
| --- | --- |
| **Riferimenti giuridici e istruzioni** | |
| **Numero di riga** | **Spiegazione** |
| 1 | Elementi in bilancio (esclusi derivati e SFT, ma comprese le garanzie reali)  Articoli 429 e 429 ter del regolamento (UE) n. 575/2013.  Gli enti indicano tutte le attività diverse dai contratti elencati nell'allegato II del regolamento (UE) n. 575/2013, dai derivati su crediti e dalle SFT. Gli enti effettuano la valutazione di tali attività sulla base dei principi stabiliti nell'articolo 429, paragrafo 7, e nell'articolo 429 ter, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013.  L'ente tiene conto in questo calcolo, se del caso, dell'articolo 429 bis, paragrafo 1, lettere i), m) e n), dell'articolo 429 octies e dell'articolo 429, paragrafo 4, ultimo comma, del regolamento (UE) n. 575/2013.  Gli enti includono in questa cella il contante ricevuto o qualsiasi titolo fornito a una controparte tramite SFT e mantenuto in bilancio (non essendo soddisfatti i criteri contabili per la cancellazione in base alla disciplina contabile applicabile).  Gli enti non tengono conto in questo calcolo dell'articolo 429, paragrafo 8, e dell'articolo 429 bis, paragrafo 1, lettere da a) a h) e lettere j) e k), del regolamento (UE) n. 575/2013, ossia non detraggono tali esenzioni dall'importo da inserire in questa riga. |
| 2 | Maggiorazione per le garanzie reali fornite su derivati se dedotte dalle attività in bilancio in base alla disciplina contabile applicabile  Articolo 429 quater, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013.  Gli enti indicano l'importo delle garanzie reali fornite su derivati se la costituzione di tali garanzie determina, in base alla disciplina contabile applicabile, una riduzione dell'importo delle attività come previsto all'articolo 429 quater, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013.  Gli enti non comprendono in questa cella il margine iniziale per le operazioni su derivati compensate per conto del cliente con una controparte centrale qualificata (QCCP) né il margine di variazione in contante ammissibile definito all'articolo 429 quater, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013. |
| 3 | (Deduzioni dei crediti per il margine di variazione in contante fornito in operazioni su derivati)  Articolo 429 quater, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013.  Gli enti indicano i crediti per il margine di variazione pagato in contante alla controparte in operazioni su derivati (se in base alla disciplina contabile applicabile l'ente è tenuto a iscrivere tali crediti in bilancio come attività), a condizione che siano soddisfatte le condizioni previste all'articolo 429 quater, paragrafo 3, lettere da a) a e), del regolamento (UE) n. 575/2013.  Poiché la rettifica determina una diminuzione della misura dell'esposizione complessiva, gli enti inseriscono il valore in questa riga tra parentesi (importo negativo). |
| 4 | (Rettifica per i titoli ricevuti nell'ambito di operazioni di finanziamento tramite titoli che sono iscritti come attività)  Rettifica per i titoli ricevuti nell'ambito di un'operazione di finanziamento tramite titoli in cui la banca ha iscritto a bilancio i titoli come attività. Questi importi sono da escludere dalla misura dell'esposizione complessiva conformemente all'articolo 429 sexies, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 575/2013.  Poiché la rettifica in questa riga determina una diminuzione della misura dell'esposizione complessiva, gli enti inseriscono il valore in questa riga tra parentesi (importo negativo). |
| 5 | (Rettifiche di valore su crediti generiche degli elementi in bilancio)  Importo delle rettifiche di valore su crediti generiche corrispondenti agli elementi in bilancio di cui all'articolo 429, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013, che gli enti deducono conformemente all'articolo 429, paragrafo 4, ultimo comma, di tale regolamento.  Poiché la rettifica in questa riga determina una diminuzione della misura dell'esposizione complessiva, gli enti inseriscono il valore in questa riga tra parentesi (importo negativo). |
| 6 | (Importi delle attività dedotte nella determinazione del capitale di classe 1)  Articolo 429 bis, paragrafo 1, lettere a) e b), e articolo 499, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013.  Gli enti indicano l'importo delle rettifiche del valore regolamentari apportate agli importi del capitale di classe 1, secondo la scelta operata a norma dell'articolo 499, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013.  Nello specifico gli enti indicano la somma risultante da tutte le rettifiche relative al valore di un'attività, imposte, a seconda dei casi, dai seguenti articoli:   * dagli articoli da 32 a 35 del regolamento (UE) n. 575/2013 o * dagli articoli da 36 a 47 del regolamento (UE) n. 575/2013 o * dagli articoli da 56 a 60 del regolamento (UE) n. 575/2013.   Gli enti includono in questa cella l'importo di cui all'articolo 429 bis, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013.  Se si è scelto d'indicare il capitale di classe 1 a norma dell'articolo 499, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013, gli enti tengono conto delle esenzioni, alternative e deroghe alle deduzioni in questione previste agli articoli 48, 49 e 79 del medesimo regolamento, senza tener conto della deroga di cui alla parte dieci, titolo I, capi 1 e 2, dello stesso. Se si è scelto invece d'indicare il capitale di classe 1 a norma dell'articolo 499, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013, gli enti tengono conto delle esenzioni, alternative e deroghe alle deduzioni in questione previste agli articoli 48, 49 e 79 del medesimo regolamento, oltre a tener conto delle deroghe di cui alla parte dieci, titolo I, capi 1 e 2, dello stesso.  Per evitare un doppio conteggio, gli enti non indicano le rettifiche già apportate a norma dell'articolo 111 del regolamento (UE) n. 575/2013 nel calcolo del valore dell'esposizione né indicano le rettifiche che non deducono il valore di un'attività specifica.  Poiché l'importo in questa riga determina una diminuzione della misura dell'esposizione complessiva, gli enti inseriscono il valore in questa cella tra parentesi (importo negativo). |
| 7 | Esposizioni in bilancio complessive (esclusi derivati e SFT)  Somma delle righe da 1 a 6. |
| 8 | Costo di sostituzione associato alle operazioni SA-CCR (ossia al netto del margine di variazione in contante ammissibile)  Articoli 274, 275, 295, 296, 297, 298, 429 quater e articolo 429 quater, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013.  Gli enti indicano il costo corrente di sostituzione, specificato nell'articolo 275, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013, dei contratti elencati nell'allegato II del medesimo regolamento e dei derivati su crediti, inclusi quelli fuori bilancio. Il costo di sostituzione è al netto del margine di variazione in contante ammissibile a norma dell'articolo 429 quater, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013, mentre non è incluso il margine di variazione in contante ricevuto su una componente CCP esentata a norma dell'articolo 429 bis, paragrafo 1, lettera g) o h), del medesimo regolamento.  Come stabilito all'articolo 429 quater, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013, gli enti possono tenere conto degli effetti dei contratti di novazione e di altri accordi di compensazione conformemente all'articolo 295 del medesimo regolamento. Non si applica la compensazione tra prodotti differenti. Tuttavia gli enti possono compensare la categoria di prodotti di cui all'articolo 272, punto 25), lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013 e i derivati su crediti quando sono soggetti ad un accordo di compensazione contrattuale tra prodotti differenti di cui all'articolo 295, lettera c), del medesimo regolamento.  Gli enti non includono in questa cella i contratti misurati applicando i metodi di cui all'articolo 429 quater, paragrafo 6, ossia i metodi di cui alla parte tre, titolo II, capo 6, sezione 4 o 5, del regolamento (UE) n. 575/2013 (metodo SA‑CCR semplificato o metodo dell'esposizione originaria).  Nel calcolare i costi di sostituzione, gli enti includono, conformemente all'articolo 429 quater, paragrafi 4 e 4 bis, del regolamento (UE) n. 575/2013, l'effetto del riconoscimento delle garanzie reali sul NICA sui contratti derivati con clienti, laddove tali contratti siano compensati da una QCCP.  L'importo è indicato con il fattore alfa 1,4 come specificato all'articolo 274, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013. |
| EU-8a | **Deroga per derivati: contributo ai costi di sostituzione nel quadro del metodo standardizzato semplificato**  Articolo 429 quater, paragrafo 6, e articolo 281 del regolamento (UE) n. 575/2013.  Questa cella riporta la misura dell'esposizione dei contratti elencati nell'allegato II, punti 1 e 2, del regolamento (UE) n. 575/2013, calcolata con il metodo standardizzato semplificato previsto all'articolo 281 di tale regolamento, senza l'effetto delle garanzie reali sul NICA. L'importo è indicato con il fattore alfa 1,4 applicato come specificato all'articolo 274, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013.  Gli enti che applicano il metodo standardizzato semplificato non sottraggono l'importo del margine ricevuto dalla misura dell'esposizione complessiva a norma dell'articolo 429 quater, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 575/2013. Non si applica quindi la deroga per i contratti derivati con clienti ove tali contratti siano compensati da una QCCP di cui all'articolo 429 quater, paragrafi 4 e 4 bis, del regolamento (UE) n. 575/2013.  Gli enti non comprendono in questa cella i contratti misurati applicando il metodo SA-CCR o il metodo dell'esposizione originaria. |
| 9 | Importi delle maggiorazioni per le esposizioni potenziali future associate alle operazioni su derivati SA-CCR  Articoli 274, 275, 295, 296, 297, 298, articolo 299, paragrafo 2, e articolo 429 quater del regolamento (UE) n. 575/2013.  Gli enti indicano la maggiorazione per l'esposizione potenziale futura dei contratti elencati nell'allegato II del regolamento (UE) n. 575/2013 e dei derivati su crediti, compresi quelli fuori bilancio calcolati conformemente all'articolo 278 del regolamento (UE) n. 575/2013 per i contratti elencati nell'allegato II del regolamento (UE) n. 575/2013 e all'articolo 299, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 per i derivati su crediti e applicando le regole di compensazione di cui all'articolo 429 quater, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013. Per determinare il valore dell'esposizione di tali contratti gli enti possono tenere conto degli effetti dei contratti di novazione e di altri accordi di compensazione conformemente all'articolo 295 del regolamento (UE) n. 575/2013. Non si applica la compensazione tra prodotti differenti. Tuttavia gli enti possono compensare la categoria di prodotti di cui all'articolo 272, punto 25), lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013 e i derivati su crediti quando sono soggetti ad un accordo di compensazione contrattuale tra prodotti differenti di cui all'articolo 295, lettera c), del medesimo regolamento.  Conformemente all'articolo 429 quater, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 575/2013, gli enti fissano a uno il valore del moltiplicatore utilizzato nel calcolo dell'esposizione potenziale futura a norma dell'articolo 278, paragrafo 1, di tale regolamento, tranne nel caso dei contratti derivati con clienti ove tali contratti siano compensati da una QCCP.  Gli enti non includono in questa cella i contratti misurati applicando i metodi di cui all'articolo 429 quater, paragrafo 6, ossia i metodi di cui alla parte tre, titolo II, capo 6, sezione 4 o 5, del regolamento (UE) n. 575/2013 (metodo SA‑CCR semplificato o metodo dell'esposizione originaria). |
| EU-9a | **Deroga per derivati: contributo all'esposizione potenziale futura nel quadro del metodo standardizzato semplificato**  Articolo 429 quater, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 575/2013.  Esposizione potenziale futura conformemente al metodo standardizzato semplificato di cui all'articolo 281 del regolamento (UE) n. 575/2013, ipotizzando un moltiplicativo di 1. L'importo è indicato con il fattore alfa 1,4 applicato come specificato all'articolo 274, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013.  Gli enti che applicano il metodo standardizzato semplificato non sottraggono l'importo del margine ricevuto dalla misura dell'esposizione complessiva a norma dell'articolo 429 quater, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 575/2013. Non si applica quindi la deroga per i contratti derivati con clienti ove tali contratti siano compensati da una QCCP di cui all'articolo 429 quater, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 575/2013.  Gli enti non comprendono in questa cella i contratti misurati applicando il metodo SA-CCR o il metodo dell'esposizione originaria. |
| EU-9b | Esposizione calcolata secondo il metodo dell'esposizione originaria  Articolo 429 quater, paragrafo 6, e parte tre, titolo II, capo 6, sezione 4 o 5, del regolamento (UE) n. 575/2013.  Gli enti indicano la misura dell'esposizione dei contratti elencati nell'allegato II, punti 1 e 2, del regolamento (UE) n. 575/2013, calcolata secondo il metodo dell'esposizione originaria previsto alla parte tre, titolo II, capo 6, sezione 4 o 5, di tale regolamento.  Gli enti che applicano il metodo dell'esposizione originaria non sottraggono l'importo del margine ricevuto dalla misura dell'esposizione, conformemente all'articolo 429 quater, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 575/2013.  Gli enti che non applicano il metodo dell'esposizione originaria non compilano questa cella. |
| 10 | (Componente CCP esentata delle esposizioni da negoziazione compensate per conto del cliente) (SA-CCR)  Articolo 429 bis, paragrafo 1, lettere g) e h), del regolamento (UE) n. 575/2013.  Gli enti indicano le esposizioni da negoziazione verso una QCCP esentate risultanti da operazioni su derivati compensate per conto del cliente (SA‑CCR), a condizione che siano soddisfatte le condizioni previste all'articolo 306, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013.  Poiché il valore di questa cella determina una diminuzione della misura dell'esposizione complessiva, gli enti lo inseriscono tra parentesi (importo negativo).  L'importo indicato deve essere inserito anche nelle pertinenti celle precedenti come se l'esenzione non si applicasse. |
| EU-10a | **(Componente CCP esentata delle esposizioni da negoziazione compensate per conto del cliente) (metodo standardizzato semplificato)**  Articolo 429 bis, paragrafo 1, lettere g) e h), del regolamento (UE) n. 575/2013.  Gli enti indicano le esposizioni da negoziazione verso una QCCP esentate risultanti da operazioni su derivati compensate per conto del cliente (metodo standardizzato semplificato), a condizione che siano soddisfatte le condizioni previste all'articolo 306, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013. L'importo è indicato con il fattore alfa 1,4 applicato come specificato all'articolo 274, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 (importo negativo).  L'importo indicato deve essere inserito anche nelle pertinenti celle precedenti come se l'esenzione non si applicasse. |
| EU-10b | (Componente CCP esentata delle esposizioni da negoziazione compensate per conto del cliente) (metodo dell'esposizione originaria)  Articolo 429 bis, paragrafo 1, lettere g) e h), del regolamento (UE) n. 575/2013.  Gli enti indicano le esposizioni da negoziazione verso una QCCP esentate risultanti da operazioni su derivati compensate per conto del cliente (metodo dell'esposizione originaria), a condizione che siano soddisfatte le condizioni previste all'articolo 306, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013.  Poiché il valore di questa cella determina una diminuzione della misura dell'esposizione complessiva, gli enti lo inseriscono tra parentesi (importo negativo).  L'importo indicato deve essere inserito anche nelle pertinenti celle precedenti come se l'esenzione non si applicasse. |
| 11 | Importo nozionale effettivo rettificato dei derivati su crediti venduti  Articolo 429 quinquies del regolamento (UE) n. 575/2013.  Gli enti indicano il valore nozionale (con limitazioni) dei derivati su crediti venduti (ossia quando l'ente fornisce a una controparte la protezione del credito) di cui all'articolo 429 quinquies del regolamento (UE) n. 575/2013. |
| 12 | (Compensazioni nozionali effettive rettificate e deduzione delle maggiorazioni per i derivati su crediti venduti)  Articolo 429 quinquies del regolamento (UE) n. 575/2013.  Gli enti indicano l'importo nozionale (con limitazioni) dei derivati su crediti acquistati (ossia quando l'ente acquista da una controparte la protezione del credito) con lo stesso nome di riferimento dei derivati su crediti venduti dall'ente, quando la durata residua della protezione acquistata è uguale o maggiore a quella della protezione venduta. Per ciascun nome di riferimento il valore non può quindi essere superiore al valore indicato nella riga 11 del modello EU LR2 - LRCom.  Poiché l'importo indicato determina una diminuzione della misura dell'esposizione complessiva, gli enti inseriscono il valore in questa cella tra parentesi (importo negativo).  L'importo indicato deve essere incluso anche nella cella precedente come se non fosse applicata alcuna rettifica. |
| 13 | Totale delle esposizioni in derivati  Somma delle righe da 8 a 12. |
| 14 | Attività SFT lorde (senza riconoscimento della compensazione) previa rettifica per le operazioni contabilizzate come vendita  Articolo 4, paragrafo 1, punto 77, articolo 206 e articolo 429 sexies, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 575/2013.  Gli enti indicano il valore contabile di bilancio, in base alla disciplina contabile applicabile, delle SFT che sono coperte o non coperte da un accordo quadro di compensazione ammissibile di cui all'articolo 206 del regolamento (UE) n. 575/2013, quando i contratti sono iscritti in bilancio come attività, presumendo l'assenza di effetti di compensazione prudenziale o contabile o di attenuazione del rischio (cioè il valore contabile di bilancio depurato degli effetti della compensazione contabile o dell'attenuazione del rischio).  Inoltre, quando una SFT è contabilizzata come vendita in base alla disciplina contabile applicabile, gli enti annullano tutte le registrazioni contabili relative alla vendita conformemente all'articolo 429 sexies, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 575/2013.  Gli enti non includono in questa cella il contante ricevuto né i titoli forniti a una controparte tramite dette operazioni e mantenuti in bilancio (non essendo soddisfatti i criteri contabili per la cancellazione). |
| 15 | (Importi compensati risultanti dai debiti e crediti in contante delle attività SFT lorde)  Articolo 4, paragrafo 1, punto 77, articolo 206, articolo 429 ter, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 4, e articolo 429 sexies, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 575/2013.  Gli enti indicano l'importo dei debiti in contante derivanti dalle attività SFT lorde compensati a norma dell'articolo 429 ter, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013.  Poiché la rettifica determina una diminuzione della misura dell'esposizione complessiva, gli enti inseriscono il valore in questa riga tra parentesi (importo negativo). |
| 16 | Esposizione al rischio di controparte per le attività SFT  Articolo 429 sexies, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013.  Gli enti indicano la maggiorazione per il rischio di controparte delle SFT, comprese quelle fuori bilancio, determinata, secondo i casi, a norma dell'articolo 429 sexies, paragrafi 2 o 3, del regolamento (UE) n. 575/2013.  Gli enti includono in questa cella le operazioni conformi all'articolo 429 sexies, paragrafo 7, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013.  Gli enti non includono in questa cella le SFT effettuate come agente nelle quali, conformemente all'articolo 429 sexies, paragrafo 7, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013, l'ente fornisce al cliente o alla controparte un indennizzo o una garanzia limitati alla differenza tra il valore del titolo o del contante prestato dal cliente e il valore della garanzia reale costituita dal debitore. |
| EU-16a | Deroga per SFT: esposizione al rischio di controparte conformemente all'articolo 429 sexies, paragrafo 5, e all'articolo 222 del CRR.  Articolo 429 sexies, paragrafo 5, e articolo 222 del regolamento (UE) n. 575/2013.  Gli enti indicano la maggiorazione per le SFT, comprese quelle fuori bilancio, calcolata a norma dell'articolo 222 del regolamento (UE) n. 575/2013, fatta salva una soglia minima del 20 % relativamente al fattore di ponderazione del rischio applicabile.  Gli enti non includono in questa cella le operazioni conformi all'articolo 429 sexies, paragrafo 7, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013.  Gli enti non includono in questa cella le operazioni nelle quali la componente di maggiorazione del valore dell'esposizione del coefficiente di leva finanziaria è determinata con il metodo previsto all'articolo 429 sexies, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013. |
| 17 | Esposizioni su operazioni effettuate come agente  Articolo 429 sexies, paragrafo 2, paragrafo 3 e paragrafo 7, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013  Gli enti indicano il valore dell'esposizione delle SFT effettuate come agente nelle quali, conformemente all'articolo 429 sexies, paragrafo 7, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013, l'ente fornisce al cliente o alla controparte un indennizzo o una garanzia limitati alla differenza tra il valore del titolo o del contante prestato dal cliente e il valore della garanzia reale costituita dal debitore. Il valore dell'esposizione consiste soltanto nella maggiorazione determinata conformemente all'articolo 429 sexies, paragrafo 2 o 3, del regolamento (UE) n. 575/2013, a seconda dei casi.  Gli enti non includono in questa cella le operazioni conformi all'articolo 429 sexies, paragrafo 7, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013. |
| EU-17a | (Componente CCP esentata delle esposizioni su SFT compensate per conto del cliente)  Articolo 429 bis, paragrafo 1, lettere g) e h), e articolo 306, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013.  Gli enti indicano la componente CCP esentata delle esposizioni da negoziazione su SFT compensate per conto del cliente, a condizione che siano soddisfatte le condizioni previste all'articolo 306, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013.  Se si tratta di un titolo, la componente CCP esentata non è inclusa in questa cella, a meno che si tratti di un titolo ridato in garanzia che, in base alla disciplina contabile applicabile (ossia a norma dell'articolo 111, paragrafo 1, prima frase, del regolamento (UE) n. 575/2013), è riportato al suo intero valore.  Poiché la rettifica determina una diminuzione della misura dell'esposizione complessiva, gli enti inseriscono il valore in questa riga tra parentesi (importo negativo).  L'importo indicato deve essere inserito anche nelle pertinenti celle precedenti come se l'esenzione non si applicasse. |
| 18 | Totale delle esposizioni su operazioni di finanziamento tramite titoli  Somma delle righe da 14 a EU-17a. |
| 19 | Importo nozionale lordo delle esposizioni fuori bilancio  Articolo 429 septies del regolamento (UE) n. 575/2013.  Gli enti indicano il valore nominale di tutti gli elementi fuori bilancio come stabilito all'articolo 429 septies, del regolamento (UE) n. 575/2013 prima dell'applicazione di rettifiche per fattori di conversione e di rettifiche di valore su crediti specifiche. |
| 20 | (Rettifiche per conversione in importi equivalenti di credito)  Articolo 429 septies del regolamento (UE) n. 575/2013.  Riduzioni dell'importo lordo di esposizioni fuori bilancio dovute all'applicazione di CCF. Poiché riduce la misura dell'esposizione complessiva, il valore indicato in questa riga ha segno negativo nel calcolo della somma da riportare nella riga 22 del modello EU LR2 - LRCom. |
| 21 | (Accantonamenti generici dedotti nella determinazione del capitale di classe 1 e accantonamenti specifici associati alle esposizioni fuori bilancio)  Articolo 429, paragrafo 4, e articolo 429 septies, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 575/2013.  Gli enti possono ridurre l'importo equivalente all'esposizione creditizia di un elemento fuori bilancio dell'importo corrispondente di rettifiche di valore su crediti generiche dedotte dal capitale di classe 1. Il calcolo è soggetto a una soglia minima pari a zero.  Gli enti possono ridurre l'importo equivalente all'esposizione creditizia di un elemento fuori bilancio dell'importo corrispondente di rettifiche di valore su crediti specifiche. Il calcolo è soggetto a una soglia minima pari a zero.  Il valore assoluto di queste rettifiche per il rischio di credito non supera la somma delle righe 19 e 20.  Poiché le rettifiche determinano una diminuzione della misura dell'esposizione complessiva, gli enti inseriscono il valore in questa riga tra parentesi (importo negativo).  L'importo indicato è inserito anche nelle pertinenti celle precedenti come se l'esenzione non si applicasse. |
| 22 | Esposizioni fuori bilancio  Articolo 429 septies, articolo 111, paragrafo 2, e articolo 166, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 575/2013; somma delle righe da 19 a 21.  Gli enti indicano i valori dell'esposizione del coefficiente di leva finanziaria per gli elementi fuori bilancio determinati conformemente all'articolo 429 septies del regolamento (UE) n. 575/2013 tenendo conto dei fattori di conversione applicabili.  Gli enti tengono conto del fatto che le righe 20 e 21 del modello EU LR2 - LRCom hanno segno negativo nel calcolo di questa somma. |
| EU-22a | (Esposizioni escluse dalla misura dell'esposizione complessiva conformemente all'articolo 429 bis, paragrafo 1, lettera c), del CRR)  Articolo 429 bis, paragrafo 1, lettere c) e c bis), e articolo 113, paragrafi 6 e 7, del regolamento (UE) n. 575/2013.  Gli enti indicano le esposizioni esentate conformemente all'articolo 429 bis, paragrafo 1, lettere c) e c bis).  L'importo indicato è inserito anche nelle pertinenti celle precedenti come se l'esenzione non si applicasse.  Poiché l'importo determina una diminuzione della misura dell'esposizione complessiva, gli enti inseriscono il valore in questa riga tra parentesi (importo negativo). |
| EU-22b | (Esposizioni esentate conformemente all'articolo **429 bis, paragrafo 1,** lettera j), delCRR (in bilancio e fuori bilancio))  Articolo 429 bis, paragrafo 1, lettera j), del regolamento (UE) n. 575/2013.  Gli enti indicano le esposizioni esentate conformemente all'articolo 429 bis, paragrafo 1, lettera j), del regolamento (UE) n. 575/2013, purché siano soddisfatte le condizioni ivi previste.  L'importo indicato è inserito anche nelle pertinenti celle precedenti come se l'esenzione non si applicasse.  Poiché l'importo determina una diminuzione della misura dell'esposizione complessiva, gli enti inseriscono il valore in questa riga tra parentesi (importo negativo). |
| EU-22c | **(Esposizioni di banche (o unità) pubbliche di sviluppo escluse - Investimenti del settore pubblico)**  Articolo 429 bis, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013.  Esposizioni derivanti da attività che rappresentano crediti nei confronti di amministrazioni centrali, amministrazioni regionali, autorità locali o organismi del settore pubblico in relazione a investimenti del settore pubblico, che possono essere escluse conformemente all'articolo 429 bis, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013. Questo riguarda solo il caso in cui l'ente sia un ente creditizio pubblico di sviluppo o le esposizioni siano detenute in un'unità trattata come ente creditizio pubblico di sviluppo ai sensi dell'articolo 429 bis, paragrafo 2, ultimo comma, del regolamento (UE) n. 575/2013.  Poiché l'importo determina una diminuzione della misura dell'esposizione complessiva, gli enti inseriscono il valore in questa cella tra parentesi (importo negativo). |
| EU-22d | **(Esposizioni di banche (o unità) pubbliche di sviluppo escluse - Prestiti agevolati)**  Articolo 429 bis, paragrafo 1, lettera d), e paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013.  Gli enti indicano i prestiti agevolati esclusi conformemente all'articolo 429 bis, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013. Questo riguarda solo il caso in cui l'ente sia un ente creditizio pubblico di sviluppo o i prestiti agevolati siano detenuti in un'unità trattata come unità pubblica di sviluppo ai sensi dell'articolo 429 bis, paragrafo 2, ultimo comma, del regolamento (UE) n. 575/2013.  Poiché l'importo determina una diminuzione della misura dell'esposizione complessiva, gli enti inseriscono il valore in questa riga tra parentesi (importo negativo). |
| EU-22e | **(Esposizioni escluse derivanti da trasferimenti (passing-through) di prestiti agevolati da parte di un ente che non sia una banca (o unità) pubblica di sviluppo)**  Articolo 429 bis, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 575/2013.  Gli enti indicano le esposizioni escluse conformemente all'articolo 429 bis, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 575/2013 relative a parti di esposizioni derivanti da trasferimenti (passing-through) di prestiti agevolati ad altri enti creditizi. Questo riguarda solo il caso in cui l'ente non sia un ente creditizio pubblico di sviluppo o le attività non siano presso un'unità trattata come unità pubblica di sviluppo ai sensi dell'articolo 429 bis, paragrafo 2, ultimo comma, del regolamento (UE) n. 575/2013.  Poiché l'importo determina una diminuzione della misura dell'esposizione complessiva, gli enti inseriscono il valore in questa riga tra parentesi (importo negativo). |
| EU-22f | **(Parti garantite escluse delle esposizioni derivanti da crediti all'esportazione)**  Articolo 429 bis, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (UE) n. 575/2013.  Parti garantite delle esposizioni derivanti da crediti all'esportazione che possono essere escluse quando sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 429 bis, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (UE) n. 575/2013.  Poiché l'importo determina una diminuzione della misura dell'esposizione complessiva, gli enti inseriscono il valore in questa riga tra parentesi (importo negativo). |
| EU-22g | **(Garanzie reali in eccesso depositate presso agenti triparty escluse)**  Articolo 429 bis, paragrafo 1, lettera k), del regolamento (UE) n. 575/2013.  Garanzie reali in eccesso depositate presso agenti triparty che non sono state date in prestito, che possono essere escluse conformemente all'articolo 429 bis, paragrafo 1, lettera k), del regolamento (UE) n. 575/2013.  Poiché l'importo determina una diminuzione della misura dell'esposizione complessiva, gli enti inseriscono il valore in questa riga tra parentesi (importo negativo). |
| EU-22h | **(Servizi connessi a un CSD di CSD/enti esclusi conformemente all'articolo 429 bis, paragrafo 1, lettera o), del CRR)**  Articolo 429 bis, paragrafo 1, lettera o), del regolamento (UE) n. 575/2013.  Servizi connessi a un depositario centrale di titoli (CSD) di CSD/enti che possono essere esclusi conformemente all'articolo 429 bis, paragrafo 1, lettera o), del regolamento (UE) n. 575/2013.  Poiché l'importo determina una diminuzione della misura dell'esposizione complessiva, gli enti inseriscono il valore in questa riga tra parentesi (importo negativo). |
| EU-22i | **(Servizi connessi a un CSD di enti designati esclusi conformemente all'articolo 429 bis, paragrafo 1, lettera p), del CRR)**  Articolo 429 bis, paragrafo 1, lettera p), del regolamento (UE) n. 575/2013.  I servizi connessi a un CSD di enti designati che possono essere esclusi conformemente all'articolo 429 bis, paragrafo 1, lettera p), del regolamento (UE) n. 575/2013.  Poiché l'importo determina una diminuzione della misura dell'esposizione complessiva, gli enti inseriscono il valore in questa riga tra parentesi (importo negativo). |
| EU-22j | **(Riduzione del valore dell'esposizione di prestiti di prefinanziamento o di prestiti intermedi)**  Articolo 429, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 575/2013.  Importo della riduzione del valore dell'esposizione di un prestito di prefinanziamento o di un prestito intermedio, conformemente all'articolo 429, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 575/2013.  Poiché l'importo determina una diminuzione della misura dell'esposizione complessiva, gli enti inseriscono il valore in questa riga tra parentesi (importo negativo). |
| EU-22k | **(Escluse le esposizioni verso gli azionisti conformemente all'articolo 429 bis, paragrafo 1, lettera d bis), del CRR)**  Articolo 429 bis, paragrafo 1, lettera d bis), del regolamento (UE) n. 575/2013.  Poiché l'importo determina una diminuzione della misura dell'esposizione complessiva, gli enti inseriscono il valore in questa riga tra parentesi (importo negativo). |
| EU-22l | **(Esposizioni dedotte a norma dell'articolo 429 bis, paragrafo 1, lettera q), del CRR)**  Articolo 429 bis, paragrafo 1, lettera q), del CRR.  Poiché l'importo determina una diminuzione della misura dell'esposizione complessiva, gli enti inseriscono il valore in questa riga tra parentesi (importo negativo). |
| EU-22m | **(Totale delle esposizioni escluse)**  Somma delle righe da EU-22a a EU-22l  Poiché l'importo determina una diminuzione della misura dell'esposizione complessiva, gli enti inseriscono il valore in questa riga tra parentesi (importo negativo). |
| 23 | Capitale di classe 1  Articolo 429, paragrafo 3, e articolo 499, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 575/2013.  Gli enti indicano l'importo del capitale di classe 1 calcolato secondo la scelta operata dall'ente conformemente all'articolo 499, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 e indicata nella riga EU-27 del modello EU LR2 - LRCom.  Nello specifico, se ha scelto d'indicare il capitale di classe 1 a norma dell'articolo 499, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013, l'ente riporta il relativo importo calcolato a norma dell'articolo 25 del medesimo regolamento senza tener conto delle deroghe di cui alla parte dieci, titolo I, capi 1 e 2, dello stesso.  Se ha scelto invece d'indicare il capitale di classe 1 a norma dell'articolo 499, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013, l'ente riporta il relativo importo calcolato a norma dell'articolo 25 del medesimo regolamento tenendo conto delle deroghe di cui alla parte dieci, titolo I, capi 1 e 2, dello stesso. |
| 24 | Misura dell'esposizione complessiva  Somma degli importi delle righe 7, 13, 18, 22 e EU-22k del modello EU LR2 - LRCom. |
| 25 | Coefficiente di leva finanziaria (%)  Gli enti indicano nella riga 23 del modello EU LR2 - LRCom l'importo espresso in percentuale dell'importo della riga 24 dello stesso modello. |
| EU-25 | Coefficiente di leva finanziaria (escluso l'impatto dell'esenzione degli investimenti del settore pubblico e dei prestiti agevolati) (%)  Conformemente all'articolo 451, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013, gli enti creditizi pubblici di sviluppo, quali definiti all'articolo 429 bis, paragrafo 2, di tale regolamento, pubblicano il coefficiente di leva finanziaria senza l'adeguamento della misura dell'esposizione complessiva determinata conformemente all'articolo 429 bis, paragrafo 1, lettera d), del suddetto regolamento, ossia l'adeguamento indicato nelle righe EU-22c e EU‑22d di questo modello. |
| 25a | **Coefficiente di leva finanziaria (escluso l'impatto di un'eventuale esenzione temporanea applicabile delle riserve della banca centrale) (%)**  Se la misura dell'esposizione complessiva di un ente è subordinata all'esenzione temporanea delle riserve della banca centrale di cui all'articolo 429 bis, paragrafo 1, lettera n), del regolamento (UE) n. 575/2013, tale coefficiente, espresso in percentuale, è definito come la misura del capitale di classe 1 diviso per la somma della misura dell'esposizione complessiva e dell'importo dell'esenzione delle riserve della banca centrale.  Se la misura dell'esposizione complessiva dell'ente non è soggetta a un'esenzione temporanea delle riserve della banca centrale, tale coefficiente sarà identico a quello indicato nella riga 25. |
| 26 | **Requisito regolamentare del coefficiente minimo di leva finanziaria (%)**  Articolo 92, paragrafo 1, lettera d), e articolo 429 bis, paragrafo 1, lettera n), e paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013.  Gli enti pubblicano il requisito del coefficiente di leva finanziaria di cui all'articolo 92, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013. Se l'ente esclude le esposizioni di cui all'articolo 429 bis, paragrafo 1, lettera n), del regolamento (UE) n. 575/2013, esso indica il requisito del coefficiente di leva finanziaria adeguato, calcolato conformemente all'articolo 429 bis, paragrafo 7, di tale regolamento. |
| EU-26a | **Requisiti aggiuntivi di fondi propri per far fronte al rischio di leva finanziaria eccessiva (%)**  I requisiti aggiuntivi di fondi propri per far fronte al rischio di leva finanziaria eccessiva imposti dall'autorità competente a norma dell'articolo 104, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2013/36/UE (CRD), espressi in percentuale della misura dell'esposizione complessiva. |
| EU-26b | **Di cui costituiti da capitale CET1 (punti percentuali)**  La parte dei requisiti aggiuntivi di fondi propri per far fronte al rischio di leva finanziaria eccessiva imposta dall'autorità competente a norma dell'articolo 104, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2013/36/UE, che deve essere soddisfatta con il capitale CET1 conformemente all'articolo 104 bis, paragrafo 4, terzo comma. |
| 27 | **Requisito di riserva del coefficiente di leva finanziaria (%)**  Articolo 92, paragrafo 1 bis, del regolamento (UE) n. 575/2013.  Gli enti soggetti all'articolo 92, paragrafo 1 bis, del regolamento (UE) n. 575/2013 pubblicano il requisito di riserva del coefficiente di leva finanziaria applicabile. |
| EU-27a | **Requisito del coefficiente di leva finanziaria complessivo (%)**  Somma delle righe 26, EU-26a e 27 di questo modello |
| EU-27b | Scelta delle disposizioni transitorie per la definizione della misura del capitale  Articolo 499, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013.  Gli enti indicano le disposizioni transitorie sul capitale scelte ai fini degli obblighi di informativa inserendo una delle due etichette seguenti:   * "a regime" se l'ente decide d'indicare il coefficiente di leva finanziaria a norma dell'articolo 499, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013; * "disposizione transitoria" se l'ente decide d'indicare il coefficiente di leva finanziaria a norma dell'articolo 499, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013. |
| 28 | Media dei valori giornalieri delle attività lorde di SFT, dopo le rettifiche per le operazioni contabili di vendita e al netto dei debiti e dei crediti in contante associati  Articolo 451, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013; media delle somme delle righe 14 e 15, sulla base delle somme calcolate in relazione a ogni giorno del trimestre informativo. |
| 29 | Valore di fine trimestre delle attività lorde di SFT, dopo le rettifiche per le operazioni contabili di vendita e al netto dei debiti e dei crediti in contante associati  Se le righe 14 e 15 si basano su valori di fine trimestre, questo importo è la somma delle righe 14 e 15.  Se le righe 14 e 15 si basano su valori medi, questo importo è la somma dei valori di fine trimestre corrispondenti al contenuto delle righe 14 e 15. |
| 30 | Misura dell'esposizione complessiva (compreso l'impatto di un'eventuale esenzione temporanea applicabile delle riserve della banca centrale) comprendente i valori medi della riga 28 delle attività lorde di SFT (dopo la rettifica per le operazioni contabili di vendita e al netto dei debiti e dei crediti in contante associati)  Articolo 451, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013.  Misura dell'esposizione complessiva (compreso l'impatto di un'eventuale esenzione temporanea applicabile delle riserve della banca centrale) comprendente i valori medi calcolati in relazione a ogni giorno del trimestre informativo per gli importi della misura dell'esposizione associata alle attività lorde di SFT (dopo la rettifica per le operazioni contabili di vendita e al netto dei debiti e dei crediti in contante associati) |
| 30a | Misura dell'esposizione complessiva (escluso l'impatto di un'eventuale esenzione temporanea applicabile delle riserve della banca centrale) comprendente i valori medi della riga 28 delle attività lorde di SFT (dopo la rettifica per le operazioni contabili di vendita e al netto dei debiti e dei crediti in contante associati)  Articolo 451, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013.  Misura dell'esposizione complessiva (escluso l'impatto di un'eventuale esenzione temporanea applicabile delle riserve della banca centrale) comprendente i valori medi calcolati in relazione a ogni giorno del trimestre informativo per gli importi della misura dell'esposizione associata alle attività lorde di SFT (dopo la rettifica per le operazioni contabili di vendita e al netto dei debiti e dei crediti in contante associati)  Se la misura dell'esposizione complessiva dell'ente non è soggetta a un'esenzione temporanea delle riserve della banca centrale, questo valore sarà identico a quello indicato nella riga 30 di questo modello. |
| 31 | Coefficiente di leva finanziaria (compreso l'impatto di un'eventuale esenzione temporanea applicabile delle riserve della banca centrale) comprendente i valori medi della riga 28 delle attività lorde di SFT (dopo la rettifica per le operazioni contabili di vendita e al netto dei debiti e dei crediti in contante associati)  Articolo 451, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013. |
| 31a | Coefficiente di leva finanziaria (escluso l'impatto di un'eventuale esenzione temporanea applicabile delle riserve della banca centrale) comprendente i valori medi della riga 28 delle attività lorde di SFT (dopo la rettifica per le operazioni contabili di vendita e al netto dei debiti e dei crediti in contante associati)  Articolo 451, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013. |

Modello EU LR3 - LRSpl: disaggregazione delle esposizioni in bilancio (esclusi derivati, SFT e esposizioni esentate) (formato fisso)

1. Gli enti applicano le istruzioni fornite nella presente sezione per compilare il modello LRSpl in applicazione dell'articolo 451, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013.

|  |  |
| --- | --- |
| **Riferimenti giuridici e istruzioni** | |
| **Numero di riga** | **Spiegazione** |
| EU-1 | Totale Esposizioni in bilancio (esclusi derivati, SFT e esposizioni esentate), di cui:  gli enti indicano la somma degli importi nelle righe EU-2 e EU-3 del modello EU LR3 - LRSpl. |
| EU-2 | Esposizioni nel portafoglio di negoziazione  Gli enti indicano le esposizioni che fanno parte del valore dell'esposizione complessiva delle attività appartenenti al portafoglio di negoziazione, esclusi derivati, SFT ed esposizioni esentate. |
| EU-3 | Esposizioni nel portafoglio bancario, di cui:  gli enti indicano la somma dei valori nelle righe da EU-4 a EU-12 del modello EU LR3-LRSpl. |
| EU-4 | Obbligazioni garantite  Gli enti indicano la somma delle esposizioni, ossia il valore dell'esposizione complessiva delle attività sotto forma di obbligazioni garantite ai sensi dell'articolo 129 e dell'articolo 161, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013.  Gli enti indicano l'esposizione complessiva delle obbligazioni garantite al netto delle esposizioni in stato di default. |
| EU-5 | Esposizioni trattate come emittenti sovrani  Gli enti indicano la somma delle esposizioni, ossia il valore dell'esposizione complessiva verso soggetti trattati come emittenti sovrani di cui al regolamento (UE) n. 575/2013. (Amministrazioni centrali e banche centrali (articolo 114 e articolo 147, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013); amministrazioni regionali e autorità locali trattate come emittenti sovrani (articolo 115, paragrafi 2 e 4, articolo 147, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013), banche multilaterali di sviluppo e organizzazioni internazionali trattate come emittenti sovrani (articolo 117, paragrafo 2, articolo 118 e articolo 147, paragrafo 3, lettere b) e c), del regolamento (UE) n. 575/2013), organismi del settore pubblico (articolo 116, paragrafo 4, e articolo 147, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013).  Gli enti indicano l'esposizione complessiva verso emittenti sovrani al netto delle esposizioni in stato di default. |
| EU-6 | Esposizioni verso amministrazioni regionali, banche multilaterali di sviluppo, organizzazioni internazionali e organismi del settore pubblico non trattati come emittenti sovrani  Gli enti indicano la somma delle esposizioni, ossia il valore dell'esposizione complessiva verso amministrazioni regionali e autorità locali ai sensi dell'articolo 115, paragrafi 1, 3 e 5, del regolamento (UE) n. 575/2013 per le esposizioni soggette al metodo standardizzato e ai sensi all'articolo 147, paragrafo 4, lettera a), di tale regolamento per le esposizioni soggette al metodo IRB; banche multilaterali di sviluppo ai sensi dell'articolo 117, paragrafi 1 e 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 per le esposizioni soggette al metodo standardizzato e dell'articolo 147, paragrafo 4, lettera c), di tale regolamento per le esposizioni soggette al metodo IRB; organizzazioni internazionali e organismi del settore pubblico ai sensi dell'articolo 116, paragrafi 1, 2, 3 e 5, del regolamento (UE) n. 575/2013 per le esposizioni soggette al metodo standardizzato e ai sensi dell'articolo 147, paragrafo 4, lettera b), di tale regolamento per le esposizioni soggette al metodo IRB non trattate come emittenti sovrani, di cui al medesimo regolamento.  Gli enti indicano l'esposizione complessiva anzidetta al netto delle esposizioni in stato di default. |
| EU-7 | Esposizioni verso enti  Gli enti indicano la somma delle esposizioni, ossia il valore dell'esposizione delle esposizioni verso enti che rientrano nell'ambito di applicazione degli articoli da 119 a 121 del regolamento (UE) n. 575/2013 per le esposizioni soggette al metodo standardizzato e per le esposizioni soggette al metodo IRB rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 147, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013 che non sono esposizioni sotto forma di obbligazioni garantite ai sensi dell'articolo 161, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013 e che non rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 147, paragrafo 4, lettere da a) a c), del regolamento (UE) n. 575/2013.  Gli enti indicano l'esposizione complessiva al netto delle esposizioni in stato di default. |
| EU-8 | Esposizioni garantite da ipoteche su beni immobili  Gli enti indicano la somma delle esposizioni, ossia il valore dell'esposizione delle attività che costituiscono esposizioni garantite da ipoteche su beni immobili che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 124 del regolamento (UE) n. 575/2013 in caso di esposizioni soggette al metodo standardizzato e che sono esposizioni verso imprese di cui all'articolo 147, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013 o esposizioni al dettaglio di cui all'articolo 147, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013, se tali esposizioni sono garantite da ipoteche su beni immobili conformemente all'articolo 199, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013 per le esposizioni soggette al metodo IRB.  Gli enti indicano l'esposizione complessiva al netto delle esposizioni in stato di default. |
| EU-9 | Esposizioni al dettaglio  Gli enti indicano la somma delle esposizioni, ossia il valore dell'esposizione complessiva delle attività che costituiscono esposizioni al dettaglio ai sensi dell'articolo 123 del regolamento (UE) n. 575/2013, in caso di esposizioni soggette al metodo standardizzato e che sono esposizioni di cui all'articolo 147, paragrafo 2, lettera d), di detto regolamento, se tali esposizioni **non** sono garantite da ipoteche su beni immobili conformemente all'articolo 199, paragrafo 1, lettera a), del medesimo regolamento per le esposizioni soggette al metodo IRB.  Gli enti indicano l'esposizione complessiva al netto delle esposizioni in stato di default. |
| EU-10 | Esposizioni verso imprese  Gli enti indicano la somma delle esposizioni, ossia il valore dell'esposizione complessiva delle attività che sono esposizioni verso imprese (ossia esposizioni finanziarie e non finanziarie). Per le esposizioni soggette al metodo standardizzato, si tratta di esposizioni che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 122 del regolamento (UE) n. 575/2013, e per le esposizioni soggette al metodo IRB, si tratta di esposizioni verso imprese ai sensi dell'articolo 147, paragrafo 2, lettera c), di tale regolamento, se queste esposizioni **non** sono garantite da ipoteche su beni immobili conformemente all'articolo 199, paragrafo 1, lettera a), del medesimo regolamento.  Per "imprese finanziarie" si intendono le imprese regolamentate e non regolamentate diverse dagli enti di cui alla riga EU-7 di questo modello, la cui principale attività è l'acquisizione di partecipazioni o l'esecuzione di una o più delle attività elencate nell'allegato I della CRD, e le imprese ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 27, del regolamento (UE) n. 575/2013, diverse dagli enti di cui alla riga EU-7 di questo modello.  Ai fini di questa cella, si applica la definizione di piccola e media impresa di cui all'articolo 501, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013.  Gli enti indicano l'esposizione complessiva al netto delle esposizioni in stato di default. |
| EU-11 | Esposizioni in stato di default  Gli enti indicano la somma delle esposizioni, ossia il valore dell'esposizione complessiva delle attività in stato di default e, per le esposizioni soggette al metodo standardizzato, che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 127 del regolamento (UE) n. 575/2013 o, nel caso delle esposizioni soggette al metodo IRB, classificate nelle classi di esposizioni elencate all'articolo 147, paragrafo 2, di tale regolamento se lo stato di default è intervenuto, conformemente all'articolo 178, del medesimo regolamento. |
| EU-12 | Altre esposizioni (ad es. in strumenti di capitale, cartolarizzazioni e altre attività diverse da crediti)  Gli enti indicano la somma delle esposizioni, ossia il valore dell'esposizione complessiva di altre esposizioni esterne al portafoglio di negoziazione di cui al regolamento (UE) n. 575/2013 (ad esempio strumenti di capitale, cartolarizzazioni e altre attività diverse dai crediti; nel caso delle esposizioni soggette al metodo standardizzato, si tratta di attività classificate nelle classi di esposizioni di cui all'articolo 112, lettere k), m), n), o), p) e q), del regolamento (UE) n. 575/2013 e, nel caso delle esposizioni soggette al metodo IRB, all'articolo 147, paragrafo 2, lettere e), f) e g), di tale regolamento). Gli enti includono le attività dedotte nella determinazione del capitale di classe 1 e quindi indicate nella riga 2 del modello EU LR2 - LRCom, a meno che tali attività non siano incluse nella riga EU-2 e nelle righe da EU-4 a EU-11 del modello EU LR3 - LRSpl. |

Tabella EU LRA: informativa sugli elementi qualitativi del coefficiente di leva finanziaria (caselle di testo libero per informativa sugli elementi qualitativi)

1. Gli enti compilano la tabella EU LRA applicando le istruzioni riportate di seguito, in applicazione dell'articolo 451, paragrafo 1, lettere d) ed e), del regolamento (UE) n. 575/2013.

|  |  |
| --- | --- |
| **Riferimenti giuridici e istruzioni** | |
| **Numero di riga** | **Spiegazione** |
| a) | Descrizione dei processi utilizzati per gestire il rischio di leva finanziaria eccessiva  Articolo 451, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013.  La voce "descrizione dei processi utilizzati per gestire il rischio di leva finanziaria eccessiva" comprende tutte le informazioni utili su:   1. procedure e risorse utilizzate per valutare il rischio di leva finanziaria eccessiva; 2. eventuali strumenti quantitativi utilizzati per valutare il rischio di leva finanziaria eccessiva, comprese informazioni sui possibili obiettivi interni e comunicazione dell'eventuale uso di indicatori diversi dal coefficiente di leva finanziaria;   c) modalità con cui è tenuto conto dei disallineamenti di durata e delle attività vincolate nella gestione del rischio di leva finanziaria eccessiva;  d) processi di risposta alle variazioni del coefficiente di leva finanziaria, compresi processi e tempi del possibile aumento del capitale di classe 1 per gestire il rischio di leva finanziaria eccessiva; o processi e tempi della rettifica del denominatore del coefficiente (misura dell'esposizione complessiva) per gestire il rischio di leva finanziaria eccessiva. |
| b) | Descrizione dei fattori che hanno avuto un impatto sul coefficiente di leva finanziaria durante il periodo cui si riferisce il coefficiente di leva finanziaria pubblicato  Articolo 451, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 575/2013.  La voce "descrizione dei fattori che hanno avuto un impatto sul coefficiente di leva finanziaria durante il periodo cui si riferisce il coefficiente di leva finanziaria pubblicato" comprende tutte le informazioni utili su:   1. quantificazione della variazione del coefficiente di leva finanziaria dalla precedente data di riferimento per l'informativa; 2. i principali fattori che hanno influito sul coefficiente di leva finanziaria dalla precedente data di riferimento per l'informativa, con note esplicative su: 3. 1) natura della variazione, indicando se riguardi il numeratore del coefficiente, il denominatore o entrambi; 4. 2) indicazione se la variazione sia il risultato di una decisione strategica interna e, in caso affermativo, se tale decisione abbia riguardato direttamente il coefficiente di leva finanziaria o se invece abbia inciso solo indirettamente su di esso; 5. 3) i più rilevanti fattori esterni collegati ai contesti economici e finanziari che hanno inciso sul coefficiente di leva finanziaria. |

1. Regolamento (UE) n. 575/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012, modificato dal regolamento (UE) n. 2024/1623 ([GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=OJ:L:2013:176:TOC); [Regolamento - UE - 2024/1623 - IT - EUR-Lex (europa.eu)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:L_202401623)). [↑](#footnote-ref-2)